

Rimessione in bonis

Alla documentazione da inviare all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica l'istituto della *"rimessione in bonis"*

Art. 2, commi 1, del dl 2 marzo 2012, n. 16

Circolare del 09/05/2013 n. 13 paragrafo 2.2

Rimessione in bonis - presupposti

La «rimessione in bonis» consente di regolarizzare un adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito necessario ad accedere a benefici di natura fiscale o a regimi fiscali opzionali, a condizione che:

- ✓ il contribuente possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- ✓ la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Rimessione in bonis – la procedura

Per il perfezionamento della «Rimessione in bonis» è richiesto che il contribuente

- ✓ effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- ✓ versi contestualmente l'importo di **€ 250,00** pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Rimessione in bonis – la procedura

L'espressione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione" deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento omesso.

Rimessione in bonis – la procedura

Per termine di presentazione si intende quello “ordinario” di presentazione del Modello Redditi, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998.

(Circolare 28.09.2012 n. 38, risposta 1.2)

Rimessione in bonis – il versamento

- ✓ Con risoluzione n. 46 /e dell'11 maggio 2012 è stato istituito il codice tributo **8114** per il versamento, tramite modello "F24" della sanzione dovuta per la rimessione in bonis;
- ✓ Con risoluzione n. 42 /e dell'1 giugno 2018 il codice tributo istituito in precedenza migra su "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE);

Rimessione in bonis – il versamento

E' ESCLUSA LA COMPENSAZIONE

Rimessione in bonis – il versamento

SEZIONE ERARIO ED ALTRO						
codice ufficio		codice atto				
tipo	elementi identificativi			codice	anno di riferimento	importi a debito versati
R				8114	2018	250 ,00